



## PROVINCIA DI BRINDISI

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

X Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D. Lgs.267/2000

**N. 33 DEL 30/09/2024**

**N. Pratica 2**

<b>OGGETTO:</b>	<i>Individuazione, ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri localizzativi definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani</i>
-----------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **12:00**, a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali a mezzo Posta Elettronica Certificata, ad essi notificato, si è riunito in via Ordinaria e Urgente, in seconda convocazione convocazione, il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta la Vice Presidente, Dott.ssa Antonella VINCENTI

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Domenico RUGGIERO

I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12 escluso il Presidente e sono i seguenti come di seguito riportati:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
il Presidente	MATARRELLIANTONIO		Si
la Vice Presidente	VINCENTI ANTONELLA	Si	
Consigliere Provinciale	TANZARELLA DOMENICO	Si	
Consigliere Provinciale	LARICCIA MICHELE TOMMASO	Si	
Consigliere Provinciale	LATARTARASERAFINA	Si	
Consigliere Provinciale	VENTRELLA GIUSEPPE	Si	
Consigliere Provinciale	FUMAROLA ROSALIA	Si	
Consigliere Provinciale	MUOLO ROCCO	Si	
Consigliere Provinciale	CICCARESE ELIO	Si	
Consigliere Provinciale	LUPERTI PASQUALE	Si	
Consigliere Provinciale	MARRA MARCO	Si	
Consigliere Provinciale	SANTORO PASQUALE		Si
Consigliere Provinciale	DI MAGGIO SUSANNA		Si

Totale Presenti: <b>10</b>	Totale Assenti: <b>3</b>
----------------------------	--------------------------

I Consiglieri seguono in ordine decrescente, secondo i voti ponderati riportati da ciascuno di essi.

**Il Presidente**, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

## II CONSIGLIO PROVINCIALE

### Premesso che:

- Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/05/2021, ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, sono state individuate le aree idonee e quelle non idonee per la localizzazione degli impianti relativi alla gestione dei rifiuti, quindi approvati i criteri di localizzazione (riportati negli allegati "ALLEGATO 1" e "ALLEGATO 2" corrispondente all'"ALLEGATO B" del presente atto) in accordo con quelli definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) di cui alle D.G.R. n. 819 del 23/04/2015 e n. 1023 del 19/05/2015, nonché di quelli stabiliti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) aggiornato con D.G.R. n. 1482 del 02/08/2018. Con successiva D.C.P. n. 24 del 28/10/2021, per le motivazioni ivi riportate, è stata approvata la sola modifica del criterio denominato "*Distanza da siti sensibili*" per la localizzazione degli impianti relativi alla gestione dei rifiuti approvato con la predetta D.C.P. n. 13/2021, al fine di renderlo coerente con il criterio preferenziale della "*Destinazione urbanistica*".
- Con D.G.R. n. 673 del 11/05/2022 è stato approvato il nuovo PRGRS riportante in forma sinottico-tabellare i criteri localizzativi per gli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti come riportati nell'"ALLEGATO A".
- Con D.G.R. n. 1165 del 09/08/2022, la Regione Puglia ha aggiornato il PRGRU precedentemente approvato con D.C.R. n. 68 del 14/12/2021 (BURP n. 162 del 28 dicembre 2021), rendendolo coerente con il capitolo 8 "*Individuazione dei criteri per identificare le aree idonee e non idonee per la localizzazione delle diverse tipologie di impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali*" del PRGRS approvato con D.G.R. n. 673/2022. Con D.G.R. n. 1746 del 29/11/2022 è stato integrato il PRGRU approvato con Deliberazione n. 68/2021, prevedendo la possibilità di autorizzare gli impianti pubblici di discarica presenti sul territorio regionale allo smaltimento di rifiuti aventi EER 191212, derivante dal ciclo di trattamento meccanico biologico regionale e conferito dai Gestori degli impianti di produzione di CSS, in applicazione delle previsioni dell'art. 179 c. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle disposizioni del comma 4-bis dell'art. 5 del d.lgs. 36/2003 e s.m.i.. Con D.G.R. n. 222 del 04/03/2024, la Regione Puglia ha stabilito altresì di modificare il PRGRU nello specifico il documento di Piano "A.2.1. Scenario di piano" par 5.9 "AZIONI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE E PER IL TRATTAMENTO DELLA FORSU" - punto 11, privilegiando la produzione del compost di qualità certificato CIC negli impianti di trattamento FORSU a titolarità pubblica.

**Preso atto** delle valutazioni esplicitate dalla Regione Puglia nel PRGRS e PRGRU in relazione ai principali "aspetti considerati" (domini di tutela), sulla scorta dei quali lo stesso Ente ha predisposto le tabelle di sintesi di cui allo "ALLEGATO A" del presente atto, tra le quali:

- L'obiettivo principale è far sì che la realizzazione di nuovi impianti, l'ampliamento/potenziamento degli impianti esistenti, ovvero la prosecuzione dell'esercizio di quelli esistenti abbiano il minimo impatto negativo sulla popolazione e sul territorio, con attenzione rivolta a tutte le componenti ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna), alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.
- I criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti si applicano ai procedimenti di cui agli artt. 208, 209, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero ai sensi della disciplina di cui al DPR 13/03/2013 n. 59 relative a impianti nuovi ed alle modifiche degli impianti esistenti, intendendo per modifica di un impianto esistente la modifica dell'autorizzazione che comporta un ampliamento con consumo di suolo ovvero la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente che comporta l'esercizio di nuove operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
- L'insieme '*aspetto considerato*' e relativo '*fattore ambientale*' costituisce il criterio in base al quale la singola Provincia/Città Metropolitana di Bari potrà individuare, ai sensi dell'art. 199, comma 3, lett. l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., mediante un proprio strumento di pianificazione, le "*aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti*" nonché individuare "*dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p)*".
- La verifica dell'idoneità circa la localizzazione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti è posta in capo all'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione e/o ogni altro provvedimento amministrativo propedeutico sentiti, o acquisiti pareri/nulla osta ove per legge previsti, la Provincia/Città Metropolitana di Bari, l'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e l'Amministrazione comunale.
- La verifica della non idoneità della localizzazione di un nuovo impianto per la sussistenza di un criterio localizzativo "*escludente*" ne preclude la realizzazione: in tal caso l'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 2

comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. adotta un provvedimento motivato di rigetto dell'istanza, senza procedere ad ulteriore istruttoria.

- Per le modifiche di impianti esistenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e/o ogni altro provvedimento amministrativo propedeutico, valutate le interazioni e gli impatti derivanti dalla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in relazione alla tipologia di criterio localizzativo escludente, verificata l'assenza di alternative localizzative e ponderati gli interessi pubblici sottesi alla prosecuzione dell'esercizio, con provvedimento motivato può comunque rilasciare il provvedimento autorizzativo in deroga ai criteri localizzativi escludenti, definendo le prescrizioni finalizzate alla mitigazione/compensazione delle criticità connesse al permanere dell'esercizio dell'impianto. L'assenza di alternative localizzative deve essere verificata su una scala territoriale sovracomunale adeguatamente rapportata all'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti. La possibilità di rilasciare l'autorizzazione in deroga ai criteri localizzativi è estesa alle modifiche degli impianti esistenti che devono essere realizzate ai fini dell'adeguamento alle BAT di settore e disposizioni normative successive al rilascio dell'autorizzazione.
- Nel caso di impianti esistenti, che non rispettano il vincolo escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione.
- Se un'area (suolo) è sottesa da un acquifero contaminato, fermo restando le disposizioni del Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., l'utilizzo dell'area è consentito previa verifica del rischio sanitario associato alla contaminazione presente nelle acque di falda a cui sono esposti i fruitori/utilizzatori dell'area.
- Nel 2012, la Regione Puglia, ha approvato la Legge Regionale 24 luglio 2012 n. 21 che prevede l'effettuazione di una Valutazione del Danno Sanitario (VDS) per gli stabilimenti industriali soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nelle aree di Brindisi e Taranto. I criteri metodologici ed applicativi sono stati definiti con il Regolamento Regionale n. 24 del 3 ottobre 2012; il richiamato Regolamento recita inoltre che *"L'ambito territoriale di applicazione del presente regolamento sarà aggiornato al fine di tener conto delle eventuali variazioni avvenute che potranno intervenire"*. Lo strumento di pianificazione regionale introduce il criterio penalizzante per la realizzazione/modifica di impianti di trattamento rifiuti in aree in cui la Valutazione del Danno Sanitario abbia individuato obiettivi di riduzione delle emissioni nelle diverse matrici ambientali.
- Al fine di garantire la salute della popolazione residente in una determinata area è importante individuare l'ubicazione idonea dei nuovi impianti anche in funzione della distanza degli stessi dai centri abitati come definiti dal *Nuovo codice della strada* e dalle case sparse nell'agro, purché stabilmente abitate, oltre che da siti particolarmente sensibili quali scuole, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione, etc. I criteri urbanistici-territoriali evidenziati sopra già consentono di escludere sia le aree residenziali connotate da tessuto urbano denso e compatto sia quelle rare e nucleiformi, finendo per determinare già di loro una forma ampia di tutela della popolazione; con deliberazione di Giunta regionale saranno definite le distanze minime di tutela dai centri abitati e dai siti particolarmente sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione, ecc.).
- Al fine di verificare l'idoneità localizzativa di un nuovo impianto o di una modifica di un impianto esistente restano comunque ferme le disposizioni prevalenti previste dalle normative di settore nonché le eventuali valutazioni dell'Ente preposto alla tutela del vincolo. Gli stessi criteri trovano applicazione per impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento. Ove alcuni dei criteri definiti dalla Regione Puglia risultino in contrasto con le specifiche norme di settore o il loro aggiornamento prevalgono queste ultime. Quali aree idonee per l'ubicazione dei nuovi impianti di gestione dei rifiuti sono da considerarsi gli insediamenti produttivi già esistenti ed attrezzati (ad es. APPEA, ASI ecc.).

**Considerato che:**

- Il PRGRS di cui alla D.G.R. n. 673/2022, unitamente al PRGRU (comprensivo della sezione relativa alla gestione dei fanghi e del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata) ed al Piano Amianto approvato con D.G.R. n. 908 del 6 maggio 2015, costituisce la pianificazione di settore per la Regione Puglia.
- In ottemperanza a quanto stabilito dal nuovo PRGRS, le Province/Città Metropolitana di Bari provvedono all'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione e di programmazione, al fine di conformarli alle disposizioni dello stesso Piano, specie con riferimento alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché di quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

**Atteso che** la Provincia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è tenuta a sentire i Comuni e l'AGER a seguito della soppressione degli Ambiti Territoriali Ottimali di cui alla LR n. 20/2016, prima di procedere all'approvazione, con atto del Consiglio provinciale, delle presenti disposizioni.

**Richiamato** il D.Lgs. n. 36/2003 recante "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*", come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, che definisce i criteri penalizzanti/escludenti, ex lege, legati ad esempio alla presenza di falde, faglie, aree sondabili, aree instabili o alluvionabili, presenza di barriere geologiche (cfr All. 1. par. 1.1. e 2.1), alle cui previsioni si rimanda integralmente; secondo la citata normativa, l'individuazione del sito ove ubicare nuove discariche per rifiuti pericolosi e non destinate ad accettare anche rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifici approfondimenti e valutazioni opportunamente descritti; lo studio deve riguardare la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti che deve essere stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.

**Dato atto che:**

- Con nota prot. n. 0017810 del 31/05/2024, allo scopo di acquisire eventuali pareri, proposte, osservazioni e/o contributi, è stata trasmessa ai Sindaci dei Comuni della provincia di Brindisi e ad AGER la "*RELAZIONE ISTRUTTORIA*" redatta dal Settore Ecologia dell'Area 4 - Ambiente e Mobilità - della Provincia di Brindisi per l'approvazione dei criteri localizzativi degli impianti relativi alla gestione dei rifiuti, contenenti elementi di salvaguardia aggiuntivi e sostanzialmente più restrittivi per alcuni parametri di valutazione rispetto ai vigenti criteri regionali al fine di garantire una più efficace tutela dell'ambiente e della salute pubblica - specialmente per quelle aree del territorio provinciale che registrano una elevata pressione ambientale e uno stato di compromissione delle diverse matrici ambientali - tenuto conto anche degli impatti negativi determinati da diverse discariche insistenti nel territorio brindisino (seppur progettate nel rispetto dei criteri costruttivi previsti dal D.Lgs. n. 36/2003).
- Con mail ordinaria del 21/06/2024 (successivamente trasmessa anche a mezzo PEC in data 02/07/2024, acquisita al prot. n. 21441 nella stessa data), il Comune di San Pancrazio Salentino ha trasmesso la nota prot. n. 08194 del 20/06/2024 con cui ha richiesto alla Provincia di Brindisi di modificare alcune voci, in relazione alla colonna "Specificazione dei criteri secondo la presente delibera di approvazione" dell'allegato C riducendo da 3 km a 2 km l'estensione delle aree buffer e delle distanze minime per la realizzazione di nuovi impianti.
- In data 31/07/2024, a seguito di convocazione con nota prot. n. 0024242 del 23/07/2024, presso la sede della Provincia di Brindisi, si è tenuta la riunione finalizzata all'acquisizione di ulteriori eventuali pareri dei Comuni afferenti alla definizione delle aree idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti, a conclusione della quale, con espressione unanime dei partecipanti, si è proposto l'aumento della distanza minima dai centri abitati rispetto a quella proposta inizialmente; inoltre, vista l'assenza dei rappresentanti di diversi comuni, si è stabilito di assegnare un ulteriore termine di 20 giorni per consentire la trasmissione di ulteriori ed eventuali contributi di competenza degli Enti Comunali e di AGER., come da successiva nota prot. n. 0025340 del 01/08/2024.
- A seguito della citata nota prot. n. 25340/2024, gli Enti interessati non hanno trasmesso alcun ulteriore parere di competenza.

**Ritenuto:**

- che la richiesta di modifica avanzata dal Comune di San Pancrazio Salentino con nota prot. n. 08194/2024 oltre a risultare non sufficientemente motivata rispetto alle specificità del proprio territorio tale da legittimarne la proposta, riguarda la realizzazione di nuovi impianti che, salvo specifiche deroghe già stabilite dai richiamati piani regionali (p.e. impianti di compostaggio, impianti per il recupero di rifiuti connessi con attività produttive, ecc.), preferenzialmente devono essere localizzati in aree industriali e/o produttive, pertanto, la distanza dei 3 km ha come unico scopo la maggiore tutela della popolazione e della salute pubblica;
- che la proposta condivisa dai rappresentanti dei nove comuni partecipanti alla riunione del 31/07/2024 di aumentare a 5 km la distanza minima dai centri abitati in luogo dei 3 km inizialmente proposti per tutti gli impianti non ubicati in zona industriale o artigianale a modifica di quanto indicato, relativamente al fattore ambientale "Distanza da centri e nuclei abitati", nella tabella dell'allegato C, risulta accoglibile in quanto assicurerebbe maggiori garanzie di tutela per la salute pubblica;
- Di dover dare attuazione, pertanto, ai sopravvenuti aggiornamenti del PRGRS e PRGRU in premessa richiamati, tenuto conto altresì degli impatti negativi determinati da diverse discariche insistenti nel territorio brindisino, nell'approvare i criteri di localizzazione in argomento, occorre necessario definire elementi di salvaguardia aggiuntivi e sostanzialmente più cogenti e restrittivi rispetto ai sovraordinati criteri regionali e ai relativi piani di

settore, anche al fine di garantire una più efficace tutela dell'ambiente e della salute pubblica, specialmente per quelle aree del territorio provinciale che registrano una elevata pressione ambientale e uno stato di compromissione delle diverse matrici ambientali, quali:

- per le aree colpite da Xylella Fastidiosa si individua un criterio localizzativo ESCLUDENTE in ragione del fatto che i terreni interessati da infezione, ai sensi dell'art.1, comma 1 della L.R. n. 41/2014 e ss.mm.ii., non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica;
- al fine di garantire tempi di attraversamento della barriera di fondo delle discariche per rifiuti non pericolosi analoghi a quelli previsti per le discariche per rifiuti pericolosi, lo spessore minimo della barriera geologica naturale o completata artificialmente del Livello 1 della barriera di base, come descritto dal D.Lgs. n.36/2003 e ss.mm.ii., All.1 par.2.4.2., è elevato a 5 m, ferma restando la permeabilità minima  $k$  di 10-9 m/s (o altra barriera geologica equivalente);
- per particolari aree naturali protette (parchi, riserve, Rete Natura 2000, etc.), nel criterio localizzativo ESCLUDENTE va ricompresa l'area buffer di 300 m intorno al perimetro per garantire una maggiore salvaguardia dell'ambiente;
- per le aree agricole ("zona E" per come definite dallo strumento urbanistico), considerato altresì l'art. 196, comma 3, del D.Lgs. 152/06, il criterio localizzativo è ESCLUDENTE per tutti i progetti relativi a nuovi impianti. Il criterio localizzativo è, invece, PENALIZZANTE solo per gli impianti di compostaggio e trattamento dei rifiuti organici, nonché per gli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come ad esempio cave in coltivazione, impianti di betonaggio, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi;
- in relazione agli aspetti urbanistico – territoriali – funzionali, in fase di valutazione dell'istanza di autorizzazione, qualora in contrasto con lo strumento urbanistico, si procederà con l'acquisizione della variante allo strumento urbanistico in caso di realizzazione di un nuovo impianto, e del parere di competenza comunale reso ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. b) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 in caso di modifica e/o rinnovo di impianti esistenti; sono escluse le porzioni di territorio comunale individuate come fasce di rispetto e sicurezza, quelle necessarie all'eventuale ampliamento delle infrastrutture esistenti o quelle destinate alle infrastrutture previste dallo strumento di pianificazione generale;
- il criterio di localizzazione ESCLUDENTE già previsto per i siti potenzialmente contaminati e contaminati, è esteso all'area buffer di 3 km intorno al sito individuato per il nuovo impianto e/o ampliamento se sono presenti altri siti rispetto ai quali è stata accertata la contaminazione della falda; tale criterio vale anche per l'area buffer di 3 km intorno a discariche preesistenti, sia dismesse che in esercizio, dove è stata accertata contaminazione rispetto alla quale non risultano realizzate le procedure e gli interventi bonifica/messa in sicurezza e ogni adempimento successivo e/o necessario.

**Considerato** che nel corso degli ultimi anni sono pervenute diverse richieste di informazioni da parte di soggetti pubblici e privati in ordine alla realizzazione di impianti destinati alla cremazione delle salme, si precisa che, per la pianificazione degli stessi, trova applicazione la normativa di settore vigente e, comunque, la questione non ha alcuna attinenza con le motivazioni di cui al provvedimento in trattazione.

**Ritenuto altresì che**, nelle more dell'adozione della nuova deliberazione di Giunta regionale con cui saranno definite le distanze minime di tutela dai centri abitati e dai siti particolarmente sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione, ecc.), prevista con il PRGRS, si rende necessario definire, a titolo cautelativo, la distanza minima degli impianti dai centri abitati e dai siti sensibili.

**Considerato** che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.

#### **Richiamati:**

- il vigente Testo Unico degli EE. LL. n. 267/2000;
- la Legge n. 56/2014;
- il vigente Statuto Provinciale, per quanto compatibile con la normativa di cui alla Legge 7 aprile n. 56 avente ad oggetto: *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e fusioni di Comuni"* e successive modifiche e integrazioni;

- L.R. 8.10.2014 n. 41 “Misure di tutela delle aree colpite da Xylella fastidiosa”, modificata dalla L.R. 11 aprile 2016 n.7;
- il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale di Brindisi;
- lo Statuto vigente della Provincia di Brindisi;

**UDITI** gli interventi e preso atto dell'esito della votazione, come da verbale integrale della presente seduta consiliare.

**PRESO atto che**, è uscito dall'aula il Presidente del Consiglio, On. Antonio Matarrelli ed è entrato in aula il Consigliere Provinciale, Pasquale Lariccia, per cui il numero dei presenti, è di 10.

**In conseguenza**, la Presidenza dei lavori consiliari, viene assunta dalla Vice Presidente, Dr.ssa Antonella Vincenti.

**VISTA** la votazione, come di seguito avvenuta:

Consiglieri presenti n. 10

(Cicarese, Fumarola, Lariccia, Latartara, Luperti, Marra, Muolo, Tanzarella, Ventrella, Vincenti- Vice Presidente)

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

**ACCERTATA** la propria competenza;

## D E L I B E R A

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate.
- 2) **DI APPROVARE** i criteri per la localizzazione degli impianti relativi alla gestione dei rifiuti che contengono elementi di salvaguardia aggiuntivi e sostanzialmente più restrittivi per alcuni parametri di valutazione rispetto ai vigenti criteri regionali richiamati in premessa (“*ALLEGATO A*”), al fine di garantire una più efficace tutela dell’ambiente e della salute pubblica come definiti nello “*ALLEGATO C*” (comprensivo delle modifiche proposte nella riunione del 31/07/2024) alla presente deliberazione per formarne parte integrante.
- 3) **DI STABILIRE** che detti criteri si applicano ai procedimenti di cui agli artt. 208, 209, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a quelli disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., oltre quelli contemplati dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., oltre che a quelli ai sensi della disciplina di cui al DPR n. 59/2013 relativi alle istanze per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti ovvero a quelle inerenti le modifiche di impianti già autorizzati, che saranno presentate e a quelle già presentate all’Autorità Competente (Provincia e/o Regione), il cui procedimento non risulta concluso con provvedimento definitivo ovvero con verbale conclusivo della conferenza di servizi.
- 4) **DI STABILIRE** che nella valutazione delle istanze relative a progetti ubicati nelle zone idonee alla localizzazione degli impianti dovrà considerarsi requisito escludente l’assenza di una adeguata viabilità che impedisca l’attraversamento nel centro urbano di mezzi pesanti in direzione dell’impianto.
- 5) **DI STABILIRE** che per le istanze inerenti agli impianti di gestione rifiuti contenenti amianto, fatti salvi i criteri localizzativi di cui al Piano Amianto approvato con D.G.R. n. 908 del 6 maggio 2015, trovano applicazione i criteri localizzativi di cui all’allegato C qualora più restrittivi e cautelativi.
- 6) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alle competenti Sezioni della Regione Puglia: Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche; Sezione autorizzazione Ambientali, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, all’Organo di Governo d’Ambito della Puglia (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - AGER), ai Comuni della provincia di Brindisi.

- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio della Provincia di Brindisi.
- 8) **DI RAPPRESENTARE** che la presente deliberazione può essere impugnata dinanzi al TAR, ex art. 3, comma 4, della L. 241/90, entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale; entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato;

**con la seguente e separata votazione:**

Consiglieri presenti n. 10

(Cicarese, Fumarola, Lariccìa, Latartara, Luperti, Marra, Muolo, Tanzarella, Ventrella, Vincenti- Vice Presidente)

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

### DELIBERA

**DI CONFERIRE** al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 - comma 4) - del D. Lgs. 267/2000.

*Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e al GDPR n. 679/2016.*

I sottoscritti Responsabili del Procedimento dichiarano che, in merito alla relativa istruttoria, non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, lì 11/09/2024

I Responsabili del Procedimento:

Dott.ssa Ing. Giovanna Annese

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Dott. Ing. Lorenzo Silla

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Dott. Stefano Rago

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Il sottoscritto Dirigente, responsabile del Servizio competente relativo all'Atto in questione, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da comportare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'espressione del parere di regolarità tecnica sul presente atto.

Brindisi, lì 11/09/2024

Il Dirigente del Servizio:

Dott. Pasquale Epifani

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*